



COMUNE DI CARBONATE

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

Registro delle Deliberazioni n. **3** del **06-03-2020**

**OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020 -
PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventi** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge.

Risultano:

Marazzi Amalia	P	Bassanetti Massimiliano	A
Roscelli Luca	P	D'Incertopadre Gabriele	P
Zoldan Brunello Giovanni	A	Miraglia Adamo	A
Morandi Giancarlo	P	Saibeni Danilo	P
Marazzi Christian Luigi	P	Belotti Franco	A
Tacconi Francesca	P		

Presenti...: 7

Assenti...: 4

Partecipa il **Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino.**

Il Il Sindaco **Avv. Amalia Marazzi** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRESO atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE altresì, la deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 in data 22 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e le Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2019;

DATO atto che l'articolo 1 - comma 169 - della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dall'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 151, - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla TARI, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto, a fronte delle competenze alla stessa attribuite dall'art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017 (relative alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi),
le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia la cui entrata in vigore è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

- per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni - l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;
- in particolare, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
 - chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
 - come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all’applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
 - come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. n. 158/1999;
 - come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
 - come debba essere applicata la previsione dell’art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno a-2, in contrasto con il dettato dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all’anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell’anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
 - come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l’ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;

- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 – espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
 - come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all’Ente Locale, il quale (o l’eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all’approvazione di ARERA, di usare i “*prezzi massimi del servizio*” determinati dall’Ente territorialmente competente;
- a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo tariffario delineato dall’ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario, con un’istanza allo Stato rimasta priva di riscontro;

UDITO l’intervento del Sindaco con il quale illustra la proposta di deliberazione in oggetto esponendo la problematica scaturita dalla necessità che l’autorità ARERA debba regolamentare la nuova tariffa e che ad oggi non è ancora chiaro, in assenza delle precitate disposizioni (delibera ARERA) come produrre un idoneo Piano Finanziario coordinato con tale disciplina; quindi conferma che rimangono in vigore le attuali tariffe e sottolinea che si prevede la possibilità di conguaglio in caso di necessità;

VISTA la legge di bilancio per l’anno 2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1 di approvare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di dare atto che allo stato attuale non è possibile procedere con l’approvazione di un nuovo Piano Finanziario e di nuove Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l’anno 2020, rispettando le delibere n. 443 e n. 444/2019 di ARERA;
- 3 di dare atto altresì che, nelle more di una specifica approvazione di Tariffe TARI relative all’anno 2020 rimangono in vigore quelle precedentemente approvate da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 22 dicembre 2018, come previsto dall’articolo 1 - comma 169 - della Legge n. 296/2006;
- 4 di stabilire che il versamento della TARI (Tributo Servizio Rifiuti) sarà effettuato per l’anno

2020 in numero 2 (due) rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio e novembre;

- 5 di dare atto inoltre che le nuove Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) con il relativo Piano Finanziario saranno approvati non appena chiarite le problematiche attuali in materia e, conseguentemente, è fatta salva la facoltà di provvedere a determinare il conguaglio dell'importo TARI anno 2020, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento o nel corso delle annualità successive;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto previsto dalla rigida tempistica imposta dalla normativa giuscontabile sul punto, con successiva e separata, palese, favorevole ed unanime votazione;

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

Il presente atto è pubblicato in formato digitale non sottoscritto solo ai fini della sua consultazione.
L'atto originale è conservato presso gli uffici dell'ente.

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.3 del 06-03-2020

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 COMMA 1 E 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000**

**OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020 -
PROVVEDIMENTI.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico - contabile**

Lì, 06-03-2020

**Il Segretario Comunale in qualità di
Responsabile del Servizio**
F.to Avv. Gianpietro Natalino

Il presente atto è pubblicato in formato digitale non sottoscritto solo ai fini della sua consultazione.
L'atto originale è conservato presso gli uffici dell'ente.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO
F.to Avv. Amalia Marazzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale verrà affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune al numero _____95 del Registro di Pubblicazione il giorno _____25-03-2020_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, _____25-03-2020_____

F.to Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _____25-03-2020_____

IL Segretario Comunale
F.to Avv. Gianpietro Natalino

Il presente atto è pubblicato in formato digitale non sottoscritto solo ai fini della sua consultazione.
L'atto originale è conservato presso gli uffici dell'ente.